

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2460

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARTOLICH, LORENZETTI, PEZZONI, GIANNOTTI, GERARDINI, CAVALLIERE, CALZOLAIO, GIBELLI, BARGONE, VIGNI, CAMOIRANO, BEEBE TARANTELLI, GRIGNAFFINI, MANCA, MARIANI, BONFIETTI

Norme in materia di ricorsi alla Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie

Presentata il 3 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, disciplina e tutela l'esercizio delle professioni sanitarie. Con esso si approvava il regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo del 13 settembre 1946 sulla ricostruzione degli ordini delle professioni sanitarie. L'istituzione dell'albo professionale costituisce un elemento di tutela sia per chi esercita le professioni che per i cittadini. L'esercizio deve avvenire nel rispetto di regole deontologiche molto precise, le quali devono costituire una garanzia naturalmente per gli operatori e professionisti che attraverso di esse tutelano la loro credibilità e professionalità di singoli e di categoria, ma anche per i cittadini che, in momenti di particolare difficoltà e necessità, come quelli nei quali si deve ricorrere a cure mediche, si affidano a medici e a strutture sanitarie e devono poterlo fare con la massima fidu-

cia. Questo rapporto fiduciario negli ultimi anni è andato incrinandosi e lo dimostra, non solo il crescente numero di ricorsi alla magistratura per le soluzioni di contenziosi legati a modalità di cura e terapie praticate da operatori sanitari nei confronti di pazienti che a causa di esse hanno subito un danno, ma anche il moltiplicarsi di associazioni a tutela dei diritti del malato. Tutto ciò sottolinea due aspetti importanti:

le strutture sanitarie spesso non sono all'altezza del compito che dovrebbero svolgere;

è cresciuta nei cittadini la consapevolezza dei loro diritti.

È inutile sottolineare che gli episodi negativi non solo gettano discredito, ma colpiscono soprattutto le strutture ed i professionisti seri.

È in questa nuova dimensione culturale e sociale che si deve inserire anche la tutela delle professioni attraverso gli ordini; il senso più civile ed aggiornato della esistenza o costituzione di un albo professionale si discosta ormai inequivocabilmente dal concetto della semplice tutela dell'interesse corporativo della categoria ma, deve contemplare, invece, anche le ragioni dell'utente, garantendo e offrendo prestazioni di qualità più alta senza tollerare comportamenti scarsamente professionali e senza reticenze. Se questo discorso vale per tutte le professioni, ancora di più deve valere quando l'esercizio professionale si svolge in ambiti delicati e tocca uno dei diritti fondamentali del cittadino quale quello della salute, sancito anche dalla nostra Carta costituzionale (articolo 32).

Sono ovviamente due interessi, quello degli aspetti relativi alla tutela della professione ed il diritto alla salute, che non possono mai venire contrapposti e tra i quali occorre trovare il massimo equilibrio nell'interesse di entrambe le parti.

Chiunque commetta abusi o mancanze nell'esercizio della professione, non solo viola norme deontologiche e lede in maniera inequivocabile il decoro della professione screditando l'intera categoria professionale di cui fa parte, ma infrange anche un principio sancito dalla Costituzione e con esso un diritto fondamentale dell'individuo.

È proprio per salvaguardare meglio la salute dei cittadini, ma anche chi onestamente e con capacità esercita le professioni sanitarie, che occorre procedere alla modifica dell'articolo 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950.

In esso, infatti, si prevede che possano effettuare ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, solo l'interessato (cioè l'iscritto all'albo) il prefetto ed il procuratore della Repubblica, mentre viene esclusa questa possibilità per il comune cittadino leso da un comportamento professionale incauto che, in questa accezione, viene considerato come controparte e portatore di interessi opposti ed incompatibili.

La natura regolamentare di questo articolo è senz'altro molto discutibile se non addirittura illegittima, perché viola un principio di uguaglianza tra cittadini, non riconoscendo a chi ha un interesse diverso dall'incolpato, il diritto di fare valere le sue ragioni almeno in seconda istanza. Occorre dire che l'articolo 38 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950 tutela abbondantemente i professionisti da iniziative discrezionali e disordinate di singoli cittadini, affidando la competenza per la promozione del provvedimento disciplinare al prefetto o al procuratore della Repubblica.

Il mantenimento di una rigidità così forte come quella prevista nell'articolo 53, perciò, in un contesto come quello del decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950 risulta essere null'altro che la difesa, ormai insostenibile, di un interesse puramente corporativo.

L'inserimento, tra i possibili soggetti proponenti il ricorso alla Commissione centrale del controinteressato, cioè del paziente che si ritiene leso da un comportamento professionale irresponsabile, rappresenta, perciò, un atto di giustizia e di garanzia per i cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono proposti dall'interessato o dal controinteressato, o dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento.

2. Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'albo o avverso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 42 e 43 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

3. Il ricorso del prefetto o del procuratore della Repubblica avverso il provvedimento che dispone l'iscrizione nell'albo ha effetto sospensivo. Nel caso di comprovato difetto di uno o più titoli o dei requisiti prescritti per la iscrizione nell'albo, la Commissione, in via eccezionale, può disporre che il ricorso non abbia effetto sospensivo.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2460
Lire 500